

AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE

CAPITOLATO D'ONERI

L'Autorità Portuale di Trieste, ai sensi dell'art. 17, della legge 84/94, e successive modificazioni e integrazioni, e del Regolamento della fornitura di lavoro temporaneo, approvato con deliberazione n.14/2012 del Comitato Portuale del 21 settembre 2012, deve procedere all'individuazione di un'impresa per la fornitura di lavoro temporaneo a favore delle imprese di cui agli artt. 16 e 18 della L. 84/94, autorizzate alla esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali da svolgersi in tutte le aree operative del Porto di Trieste.

Art. 1

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione avrà una durata di anni 4 (quattro) dalla data del suo rilascio. L'Autorità Portuale si riserva la facoltà di rinnovare l'autorizzazione per un massimo di ulteriori 4 (quattro) anni.

Art. 2

Valore presunto del servizio

Il valore annuo presunto del servizio è pari a € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila) ottenuto mediante la proiezione dei valori della produzione relativi alle annualità 2010 e 2011, opportunamente ricalibrati in relazione alle variazioni dell'organico del precedente erogatore del servizio, nonché del variare dei flussi di traffico complessivi, in termini di opportunità di lavoro nel Porto di Trieste.

Il valore sopra indicato deve ritenersi meramente indicativo sulla base del trend presunto per gli anni futuri, soggetto alle fluttuazioni del traffico internazionale.

Nessuna eccezione e nessuna richiesta di risarcimento l'impresa autorizzata potrà avanzare qualora l'importo annuo degli introiti dovesse essere, per qualsiasi causa, inferiore a quello presunto.

Il corrispettivo per le prestazioni rese dal soggetto autorizzato è a carico delle imprese di cui agli artt. 16 e 18 della legge n. 84/1994 sulla base della tariffa che risulterà individuata all'esito della gara.

Art. 3 **Condizioni di partecipazione**

Sono ammesse alla gara le imprese italiane o di altro stato membro dell'Unione Europea in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6.

Art. 4 **Requisiti di ordine generale**

Possono partecipare alla gara i soggetti nei confronti dei quali non sussistano le cause di esclusione previste in via generale dall'art. 38 del Decreto legislativo n. 163/2006 e succ. modificazioni e dalla legge 383/2001.

Tenuto conto dell'art. 17, comma 2, della legge n. 84/1994 e successive modificazioni, l'attività della impresa concorrente deve essere rivolta esclusivamente alla fornitura di lavoro portuale temporaneo e detta impresa non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli artt. 16 e 18 né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli artt.16 e 18 e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli artt.16 e 18 , impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.

L'impresa concorrente deve altresì impegnarsi ad assorbire nel proprio organico, in continuità di rapporto di lavoro, tutti i lavoratori dell'impresa operante nel porto di Trieste ai sensi dell'art. 17 in servizio alla data di pubblicazione del bando di gara.

Art. 5 **Capacità economica e finanziaria**

Le imprese concorrenti devono dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante:

- Idonea dichiarazione da parte di almeno un istituto bancario;
- Capitale sociale interamente versato di almeno € 100.000,00 (euro centomila/00);

- Fatturato per svolgimento di operazioni e servizi portuali, realizzato negli ultimi due esercizi, non inferiore ad euro 900.000,00 (novecentomila/00) per ciascun esercizio.

Art. 6
Capacità tecnica ed organizzativa

Le imprese partecipanti devono dimostrare la loro capacità tecnica ed organizzativa mediante:

- Operatività di un ufficio dell'impresa in Trieste, per la gestione amministrativa ed operativa dell'appalto; in alternativa, impegno a stabilirsi a Trieste con ufficio adeguato allo svolgimento dell'attività, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva;
- Organico operativo dell'impresa, pari a 45 unità, ciascuna con specifica esperienza e professionalità nel settore delle operazioni e servizi portuali di durata almeno biennale.

Art. 7
Criterio di aggiudicazione

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

A. Merito tecnico.....	massimo 75 punti
A1 Piano di chiamata ed avviamento al lavoro	max 35 punti
A2 Organizzazione del servizio	max 20 punti
A3 Piano di formazione e di sicurezza dei lavoratori	max 20 punti
 B. Tariffa.....	 massimo 25 punti

In particolare, per quanto riguarda il MERITO TECNICO dell'offerta:

A1 Piano di chiamata ed avviamento al lavoro

Deve definire le modalità e le formalità della chiamata al lavoro e degli avviamenti in conformità al Regolamento per la fornitura del lavoro temporaneo ed alle esigenze operative delle imprese utilizzatrici.

Il piano dovrà precisare le condizioni relative agli storni degli avviamenti, alle inoperosità, alle ordinazioni per il prolungamento del turno, alle ordinazioni urgenti, al fuori orario ecc.

A2 Organizzazione del servizio

- Supporto logistico- amministrativo per corrispondere alle esigenze operative delle imprese utilizzatrici;
- Schema di accordo, condizionato all'esito della procedura di aggiudicazione dell'appalto, con Agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo di cui al decreto legislativo n. 276/2003, per la somministrazione di lavoratori temporanei in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17, comma 6, della legge n. 84/94 e successive modificazioni.

A3 Piano di formazione e sicurezza dei lavoratori

Predisposto ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo, il Piano deve illustrare i criteri per la formazione professionale in materia di sicurezza e igiene del lavoro, del personale proprio e di quello proveniente dai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui al decreto Legislativo 276/2003, con indicazione dell'investimento previsto per ciascun addetto.

Per quanto riguarda l'elemento TARIFFA, l'offerta economica del concorrente dovrà indicare, con riferimento all'art. 12 del Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo:

- a) Il costo orario medio del lavoratore temporaneo in orario ordinario, come previsto dalla lettera a) dell'art. 12 richiamato;
- b) La maggiorazione della voce sub a), in termini percentuali e valore assoluto, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) del medesimo art. 12;
- c) La tariffa oraria, in orario ordinario, risultante dalla somma degli importi di cui alle voci sub a) e sub b).

La tariffa oraria, in orario ordinario, offerta dal concorrente non dovrà comunque essere di importo superiore al valore della tariffa pari a € 27,43 (euro ventisette/43) approvata con Ordinanza n. 90/2011 in data 9.11.2011.

Si prevede il successivo adeguamento alle rivalutazioni di cui al CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti nell'arco dell'intera durata della autorizzazione.

Art. 8 **Svolgimento della gara**

Le operazioni di gara verranno svolte in più sedute successive, ad opera di una Commissione di gara appositamente nominata dall'Autorità Portuale.

Nell'ora e nel giorno stabiliti nel bando di gara, verranno aperti in seduta pubblica i plichi pervenuti per verificare che contengano le buste sigillate ("Busta A – Documentazione", "Busta B – Offerta Tecnica", "Busta C – Offerta Economica").

Si procederà quindi all'esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati, ai fini dell'ammissione, contenuta nella "Busta A".

Sempre in seduta pubblica, la Commissione di gara procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed attribuirà i relativi punteggi con il metodo di cui al successivo articolo.

La Commissione quindi, in seduta pubblica, la cui data verrà tempestivamente comunicata ai partecipanti, provvederà ad aprire la "Buste C" contenenti le Offerte Economiche, attribuendo i relativi punteggi e determinando la graduatoria finale.

L'Autorità Portuale si riserva di aggiudicare il servizio anche in ipotesi di una sola offerta valida, purché questa – previa eventuale negoziazione - sia ritenuta congrua e conforme alle norme di legge e di regolamento.

L'Autorità Portuale, a suo insindacabile giudizio, potrà non aggiudicare il servizio, qualora le offerte presentate non risultino adeguate alle esigenze operative ed economiche del Porto.

Il rilascio dell'autorizzazione rimane comunque subordinato alla dimostrazione da parte dell'impresa aggiudicataria, entro il termine di 120 giorni dall'aggiudicazione definitiva, dell'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui all'art. 17,

comma 2, della legge 84/94, con le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo e dell'art.4, commi 3 e 4, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 6 febbraio 2001, n. 132.

ART. 9

Calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà sulla base della seguente formula:

$$K_i = A_{1i} \times P_{A1} + A_{2i} \times P_{A2} + A_{3i} \times P_{A3} + B_i \times P_B$$

dove:

$A_{1i}, A_{2i}, A_{3i}, B_i$ sono i coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali attribuiti al concorrente *iesimo*

$P_{A1}, P_{A2}, P_{A3}, P_B$ sono i fattori ponderali indicati per ciascun elemento di valutazione

K_i è il punteggio complessivo attribuito al componente *iesimo*

I coefficienti A_1, A_2, A_3 , riferiti agli elementi di valutazione di natura qualitativa del merito tecnico, sono determinati attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti la Commissione di gara; dopo aver valutato tutte le offerte, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni concorrente in coefficienti definitivi, riportando ad 1(uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie provvisorie prima calcolate.

Per quanto riguarda il coefficiente B , riferito all'elemento di valutazione della tariffa, viene assegnato il coefficiente pari a 1 (uno) al valore dell'elemento di valutazione più conveniente per le imprese utilizzatrici (tariffa più bassa), alle altre offerte un coefficiente proporzionalmente ridotto, pari al rapporto tra la tariffa offerta e la tariffa più bassa.

Art. 10

Obblighi dell'impresa fornitrice

Il Comitato Portuale approva il Piano dell'impresa fornitrice che disciplina la chiamata e l'avviamento al lavoro dei propri dipendenti verso le imprese utilizzatrici.

Il Piano viene successivamente approvato con Ordinanza dell'Autorità Portuale, eventualmente integrato nei contenuti..

Tutte le situazioni operative deroganti il normale avviamento dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto all'Autorità Portuale, significando le motivazioni che le giustificano.

L'impresa fornitrice dovrà, in via esclusiva, svolgere l'attività rivolta alla fornitura del lavoro temporaneo su richiesta delle imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali.

L'impresa fornitrice si obbliga ad eseguire la propria attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, anche secondo il disposto dell'art. 17, comma 7, L. 84/94.

Le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori saranno regolate secondo le previsioni di cui all'art. 17, comma 15, L. 84/94.

I lavoratori dell'impresa fornitrice saranno iscritti in appositi registri tenuti dall'Autorità Portuale di Trieste, ai sensi dell'art. 24, L. 84/94.

L'impresa fornitrice si impegna ad assicurare con regolarità ed efficienza la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo alle imprese richiedenti di cui agli artt. 16 e 18 della legge 84/94 e deve osservare nei confronti delle stesse l'obbligo di parità di trattamento. Per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali, l'impresa fornitrice potrà rivolgersi, in qualità di impresa utilizzatrice, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo indicati dal Decreto Legislativo n. 276/2003, qualora non abbia personale sufficiente a far fronte alle esigenze operative delle imprese portuali.

L'impresa si rende disponibile, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, a stipulare eventuali accordi di interscambio con i soggetti operanti ex art. 17 l. 84/94 nei porti regionali di Monfalcone e Porto Nogaro, previa acquisizione dei pareri favorevoli e/o dell'approvazione degli Enti pubblici competenti.

L'impresa fornitrice sarà tenuta ad ottemperare a tutte le richieste dell'Autorità Portuale di Trieste finalizzate a rilevamenti statistici ed a particolari studi economici e ricerche di mercato, nonché a fornire i dati e le notizie riguardanti l'organizzazione tecnico amministrativa della società medesima, la consistenza e le qualifiche del personale.

A tal fine l'impresa autorizzata è tenuta a fornire all'Autorità Portuale, ogni qual volta ne faccia richiesta, informazioni sulla propria attività, e con cadenza semestrale, un rapporto completo sull'attività stessa, secondo le previsioni al riguardo stabilite dall'Autorità Portuale nel Regolamento per la fornitura di lavoro temporaneo, allegato al presente Capitolato.

L'avviamento al lavoro temporaneo presso le imprese utilizzatrici, deve essere comunicato all'Autorità Portuale indicando i nominativi dei lavoratori, l'impresa utilizzatrice, la durata e la tipologia dell'avviamento presso quest'ultima.

L'impresa fornitrice si impegna altresì a realizzare iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo indicate nel Regolamento di fornitura del lavoro temporaneo.

Dette iniziative, così come previsto dall'art. 17 comma 8, L.84/94, potranno essere finanziate anche con i contributi previsti dalle leggi speciali in materia.

L'impresa autorizzata è tenuta ad assicurare a tutti i prestatori di lavoro temporaneo una adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 11

Controllo dell'attività dell'impresa autorizzata da parte dell'Autorità

L'impresa autorizzata è comunque sottoposta a vigilanza e controllo da parte dell'Autorità Portuale di Trieste secondo i termini e le modalità di cui alla legge 84/94, al Codice della Navigazione e al Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo allegato.

L'Autorità Portuale si riserva altresì di verificare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dell'attività svolta dall'impresa autorizzata ed in particolare l'Autorità verificherà l'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi dei lavoratori da parte dell'impresa stessa.

Art. 12

Revoca dell'autorizzazione e rinuncia da parte dell'impresa autorizzata

L'Autorità Portuale può procedere nei casi più gravi, alla revoca della autorizzazione, qualora venga accertata la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata.

L'impresa autorizzata può rinunciare per giusta causa alla autorizzazione previo avviso di almeno 6 (sei) mesi, ferma restando la facoltà dell'Autorità Portuale di fissare un ulteriore termine massimo di 3 (tre) mesi.

In ogni caso, l'Autorità Portuale può rivalersi sul deposito cauzionale per ogni onere conseguente, salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 13

Garanzie

La misura della garanzia a corredo dell'offerta viene stabilita in euro 10.000,00 (diecimila/00).

La misura della garanzia per l'esecuzione dell'appalto viene stabilita in euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Art. 14

Assicurazione

L'impresa è obbligata a provvedere, prima dell'inizio dell'attività, a stipulare con primaria compagnia di assicurazione contratto di assicurazione di responsabilità anche verso terzi e imprese utilizzatrici, a garanzia di eventuali danni che possano essere causati da un proprio dipendente a persone, cose ed animali nell'espletamento dell'attività. I massimali d'assicurazione ammontano a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), unico rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

Art. 15
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Art. 16
Avvertenze

La partecipazione alla selezione implica la conoscenza dettagliata e l'accettazione, senza condizioni o riserva alcuna, di tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Capitolato e nel Regolamento recante la disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, approvato con deliberazione n. 14/2012 del Comitato Portuale del 21 settembre 2012.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Fabio Rizzi